

## REGOLAMENTO DELL'AREA DI PESCA REGOLAMENTATA DENOMINATA "FARIO" IN COMUNE DI FIUMALBO

### Art. 1

#### Delimitazione

L'area interessata si estende lungo i torrenti Rio San Rocco e Rio San Francesco dalla confluenza a valle del paese con il Rio Acquicciola e da monte con il ponte sulla viabilità Lago-Dogana e sempre dalla stessa confluenza lungo il Rio Acquicciola fino all'incrocio con il Rio Pistone per una lunghezza complessiva di circa 3 Km.

### Art. 2

#### Localizzazione

La zona No-Kill comprende tutta l'area del Rio Acquicciola ed il Rio San Rocco con partenza dalla confluenza con Rio Acquicciola fino al ponte che collega le frazioni Lago-Dogana **come da planimetria allegata**.

### Art. 3

#### Tipologia di pesca consentita

Nella zona No-Kill è consentito pescare con le seguenti modalità:

- È vietato trattenere, detenere e sopprimere le catture;
- È consentito pescare utilizzando e detenendo le seguenti attrezzature ed esche: moschera, camolera, valesiana, coda di topo, mosche ed imitazioni artificiali con non più di 3 imitazioni montate sul filo terminale, è altresì consentito detenere ed utilizzare gli strumenti e le esche artificiali da lancio e spinning con amo singolo e privato di ardiglione;
- Sono vietati l'uso e la detenzione di imitazioni gommose, cestini, esche ed attrezzi non specificamente consentiti;
- La manipolazione dei pesci catturati, per il rilascio, può avvenire a mani bagnate e con le dovute cautele;
- La pesca è consentita tutti i giorni secondo il calendario previsto per le acque di categoria D;
- L'accesso è limitato ad un numero di 5 persone al giorno;

### Art. 4

#### Modalità per l'accesso

Possono accedere all'area di pesca regolamentata "Fario" ai fini dell'attività alieutica i pescatori in regola con i versamenti previsti dalla legge regionale ed in possesso di apposito permesso rilasciato dall'ente gestore per il quale i richiedenti dovranno versare una somma a titolo di contributo ittiogenico. E' onere del gestore determinare l'entità e le modalità del rilascio, i proventi verranno destinati al ripopolamento ed al miglioramento ambientale dell'area.

### Art. 5

#### Ripopolamenti

Possono essere immessi a cura del gestore esclusivamente trote fario provenienti da allevamenti qualificati e certificati esenti da malattie specifiche della fauna ittica.

#### Art. 6

##### Relazione attività

Entro il 31/12 di ogni anno il Comune presenterà alla regione una relazione descrittiva delle attività svolte in particolare indicando il numero dei tesserini rilasciati e il relativo introito, il numero delle catture ricavate dalle segnalazione previste nei permessi, i ripopolamenti effettuati e gli interventi di miglioramento ambientale e di manutenzione eseguiti.

#### Art. 7

##### Sanzioni

Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento, ove il fatto non costituisca reato, si applicano le sanzioni amministrative previste dalle leggi regionali in vigore ed a eventuali regolamenti comunali ove sussistano.

#### Art. 8

##### Disposizioni finali

Per quanto non contemplato dal presente regolamento valgono le normative previste dalle leggi regionali in vigore.